



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE SAN MARCO"

Viale S.Marco, 67 - 30173 VE-MESTRE tel. 041958791 – fax 041952921 sito www.icvialesanmarco.edu.it
e-mail: veic874009@istruzione.it ; pec: veic874009@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 82012700272 - Cod. Scuola VEIC874009

Mestre, 25.08.2020

A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: Comunicazione di soggetti con particolari fragilità al datore di lavoro.

Come è noto a tutti nel Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020, poi integrato nella nuova versione del 24 aprile 2020 ed inserito nel DPCM del 26 aprile 2020 e dalla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, viene indicato il Medico Competente come la figura che dovrebbe rilevare le condizioni di fragilità e comunicarle al datore di lavoro affinché, quest'ultimo, prenda i provvedimenti del caso per la tutela del lavoratore:

"Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti....."

Alla luce di questo invito il Datore di Lavoro a comunicare con la presente ai lavoratori che, nell'eventualità qualche lavoratore rientrasse nelle categorie indicate nella tabella seguente, possono contattare il medico competente esclusivamente tramite la seguente mail coronavirus@lavoro-salute.it inviando la certificazione del medico curante e/o dello specialista che certifichi lo stato di salute e la terapia assunta.

malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopulmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite
diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)
insufficienza renale/surrenale cronica
malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
tumori
malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
epatopatie croniche
patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

Il Passaggio con il Medico di famiglia è importante perché, avendo un rapporto continuo con il suo assistito, può comunicare al medico competente anche patologie di recente insorgenza di cui il medico competente non è a conoscenza.

Il lavoratore, quindi, dovrà rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale facendo presente che ritiene di essere un "lavoratore fragile" anche se asintomatico al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione perché in possesso del **certificato di invalidità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104)** prorogato fino al 15 ottobre 2020 **D.L. n. 83 del 30 luglio 2020.**

Solo in caso di mancata certificazione all'INPS da parte del Medico di Medicina Generale il lavoratore dovrà inviare tramite mail al Medico Competente, acconsentendo al trattamento dei dati personali, una certificazione nella quale il Medico di Medicina Generale indica le patologie di cui è affetto esclusivamente legate a immunodepressione, patologie oncologiche recenti o terapie salvavita indicando la terapia assunta. Nella mail dovrà essere indicata l'azienda e/o ente per cui si lavora e la mansione svolta.

Dopo la verifica della documentazione il Medico Competente invierà al Datore di Lavoro la certificazione che il soggetto è in una situazione di particolare fragilità, per patologie attuali o pregresse, nel rispetto della privacy

indicando esclusivamente “Il lavoratore rientra nella categoria di lavoratori con particolari fragilità per patologie attuali o pregresse che necessitano di maggiore tutela nei confronti della pandemia da covid-19”.

Tale comunicazione non prevede automaticamente l’allontanamento dal lavoro ma permetterà al Datore di lavoro di valutare delle soluzioni tecnico-organizzative per ridurre al minimo il rischio di contagio e qualora questo non fosse possibile verrà attuato quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 art. 1 lett. hh, art. 2 c.2, art. 3 c.1 lett. B

Sarà il Datore di lavoro, nell’ambito della sua organizzazione aziendale, a decidere le misure di tutela da prendere per il lavoratore in questione consultando il Medico Competente.

Il Medico Competente
Dott. Lo Savio Marco



DPCM 26 aprile 2020

Art. 1

gg) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2;

Art. 2

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Art. 3

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”

art. 74 proroga fino al 31 luglio 2020 dell’art. 26 c.2 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.)